

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2228}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato de MEO**

Presentata l'11 giugno 1973

Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli speciali dei corpi della marina militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esigenze organiche e funzionali suggerirono a suo tempo all'esercito ed alla marina di ripartire gli ufficiali del servizio permanente in distinti ruoli, « normali » e « speciali », con diverse dotazioni organiche e differenti sviluppi di carriera.

Le finalità del provvedimento furono molteplici, ma certamente le più importanti possono così definirsi:

ridurre le basi delle piramidi organiche degli ufficiali dei ruoli normali, provenienti dai reclutamenti ordinari (Accademie o concorsi a nomina diretta), in modo da assicurare loro uno sviluppo di carriera adeguato al difficile *iter* formativo ed ai gravosi impegni professionali ad essi richiesti;

compensare la suindicata riduzione organica con ufficiali dei ruoli speciali (provenienti da eterogenee fonti di reclutamento), in modo da sopperire alle esigenze globali del fabbisogno di ufficiali con elementi aventi vertice di carriera limitato, ma di provata capacità professionale acquisita mediante lunghi periodi di permanenza trascorsi ai reparti, comandi, ecc., nello svolgimento di impegnativi incarichi;

assicurare il contributo professionale di tre categorie di ufficiali — del ruolo normale,

del ruolo speciale e del complemento —, ciascuna collocata, rispetto alle altre, in giusto equilibrio organico, formativo e di carriera.

A distanza di molti anni dalla sua attuazione, si può obiettivamente affermare che il provvedimento anzidetto è risultato, nella sostanza, corrispondente alle sue finalità.

Non vi è dubbio però che esso ora meriti una attenta revisione per un necessario perfezionamento, alla luce della notevole esperienza acquisita e delle intervenute fondate aspettative degli ufficiali interessati nel quadro delle attuali esigenze sociali e funzionali. Tale revisione interessa soprattutto i ruoli speciali, tenuto anche conto che a favore degli ufficiali di complemento, che costituiscono la principale fonte di reclutamento di detti ruoli, favorevoli iniziative sono state approvate (legge 28 marzo 1968, n. 371, legge 25 luglio 1970, n. 289) ed altre sono in corso di approvazione, al fine di assicurare loro uno stabile rapporto d'impiego, progressione in carriera e provvidenze analoghe a quelle degli ufficiali in servizio permanente.

Dette iniziative, che rappresentano un giusto riconoscimento nei riguardi di una categoria che presta la sua apprezzata attività nelle forze armate, non possono, peraltro, non avere riflessi nei ruoli del servizio permanente

e richiedere, in particolare, urgenti interventi nei confronti dei ruoli speciali; ciò al fine di ripristinare il necessario equilibrio fra gli stessi ruoli speciali del servizio permanente e la categoria degli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti con continuità di servizio.

Al fine suindicato occorre considerare che il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio dell'esercito fu istituito con legge 16 novembre 1962, n. 1622, mentre i ruoli speciali della marina furono istituiti molto prima, e precisamente con legge 18 dicembre 1952, n. 2386. Trattasi quindi di provvedimenti emanati da venti ovvero da oltre dieci anni, senza che ad essi siano stati apportati nel frattempo sensibili miglioramenti.

L'esigenza del riordinamento organico dei ruoli speciali ha dunque due aspetti, e precisamente, l'uno, riguardante la funzionalità delle forze armate interessate, l'altro, concernente le umane e fondate aspettative degli ufficiali degli stessi ruoli.

Per quanto concerne le funzionalità dei quadri degli ufficiali, l'esigenza del riordinamento sorge dalla necessità:

di attuare una migliore ripartizione di compiti tra ufficiali dei ruoli normali ed ufficiali dei ruoli speciali, attribuendo a questi ultimi, in aggiunta agli incarichi di comando, più vasti compiti nel settore tecnico-amministrativo e della mobilitazione;

di apportare in dipendenza di quanto sopra, potenziamenti organici in taluni gradi degli ufficiali dei ruoli speciali, compensandoli, ove possibile, con riduzione in altri gradi degli stessi ruoli.

Per quanto invece riguarda le aspettative degli interessati la revisione scaturisce dalla esigenza:

di eliminare le disarmonie che per varie ed inevitabili circostanze si sono venute a creare (prima fra tutte quella derivante dai criteri di prima formazione dei ruoli stessi) e che hanno comportato anormali situazioni di carriera, fondatamente lamentate dagli interessati;

di migliorare i tassi di avanzamento a suo tempo stabiliti in misura tanto severa da non trovare ora riscontro in nessuna categoria di dipendenti statali.

Sotto questo aspetto la situazione è talmente critica da meritare un particolare approfondimento.

Nel ruolo speciale unico delle armi dell'esercito solamente 13 sono le promozioni annuali da tenente colonnello a colonnello

contro un organico complessivo di 3.715 ufficiali, di cui 870 tenenti colonnelli. Poiché nel ruolo si avanza ad anzianità dal grado di sottotenente a quello di tenente colonnello, la suindicata modestissima aliquota di 13 promozioni al grado di colonnello condiziona sostanzialmente la consistenza delle promozioni in tutta la scala dei gradi inferiori.

Nei ruoli speciali della marina gli ufficiali subalterni, con l'attuale ritmo di avanzamento, non soltanto hanno scarsissime prospettive di raggiungere il grado di capitano di corvetta (maggiore), ma addirittura alcuni potranno conseguire la promozione a tenente di vascello (capitano) soltanto quando saranno prossimi al compimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio. In tal modo essi, oltre a non poter fruire dei vantaggi economici derivanti da una normale progressione in carriera, hanno anche il danno di dover cessare dal servizio al compimento di un limite di età (54 anni), che è certamente il più basso di quelli previsti nell'ambito della pubblica amministrazione.

Ciò in contrapposto al fatto che:

gli ufficiali di complemento trattenuti in servizio in base alle norme in vigore, hanno potuto conseguire la promozione a tenente di vascello (capitano) dopo cinque anni di servizio, compreso quello di leva;

nessuna carriera dello Stato, che comporti impegnative funzioni e gravosi sacrifici come quelli richiesti agli ufficiali dei ruoli speciali, offre la deludente prospettiva del conseguimento di un sol grado, come attualmente in pratica si verifica per gli anzidetti ufficiali, i quali in circa 30 anni di servizio possono fare affidamento sulla sola promozione a tenente di vascello (i gradi di guardiamarina e sottotenente di vascello possono considerarsi infatti un unico livello gerarchico, e cioè solo quello di ufficiale subalterno).

Tutto ciò comporta ovviamente uno stato di estremo disagio per circa 4.500 ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'esercito e della marina.

Di fronte a questa situazione si rende indispensabile un urgente intervento.

In questo quadro è necessario considerare che la nuova e più favorevole disciplina prevista per i richiami ed i trattenimenti in servizio degli ufficiali di complemento farà sostanzialmente venir meno le differenze oggi esistenti tra le condizioni di servizio e di carriera di questi ultimi e quelle degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli anzidetti. Ove pertanto, non si provvedesse adeguata-

mente e tempestivamente, da tale nuova situazione potrebbe derivare, con grave pregiudizio per le forze armate interessate, l'esaurimento dei ruoli speciali, dato che gli ufficiali di complemento, che costituiscono la loro principale fonte di reclutamento, non avrebbero alcun interesse ad affrontare le previste impegnative prove per essere immessi e proseguire nel servizio permanente. Corrisponde quindi alle esigenze delle forze armate interessate, ristabilire il necessario equilibrio tra le condizioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali e quelle degli ufficiali di complemento richiamati e trattenuti, in modo che criteri di giustizia presiedano i differenti rapporti di impiego e di servizio.

Tenuto conto delle suesposte considerazioni, il provvedimento prevede:

All'articolo 1: la sostituzione del quadro VII (ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, con quella riportata in allegato A nella unita proposta di legge. Le varianti consistono:

nella riduzione dell'organico dei tenenti colonnelli di 48 unità e nel corrispondente aumento dell'organico dei colonnelli;

nell'aumento del numero delle promozioni annuali da tenente colonnello a colonnello da 13 a 20 unità;

nell'aumento di due anni della permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello.

All'articolo 2: la riduzione di due anni, e cioè da otto a sei anni, del periodo di permanenza nel grado di tenente.

All'articolo 3: la sostituzione dei quadri II, IV, VI, X e XII (riguardanti i ruoli speciali dei corpi della marina) della tabella n. 2 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, con quelli riportati nell'allegato B dell'unita proposta di legge. Le varianti consistono:

in lievi aumenti della consistenza degli organici di taluni gradi degli ufficiali dei ruoli speciali dei vari corpi della marina, compensati, ove possibile, con riduzioni in altri gradi; nel totale è prevista la seguente integrazione organica:

- 5 unità nel corpo di stato maggiore;
- 39 unità nel corpo del genio navale;
- 5 unità nel corpo delle armi navali;
- 19 unità nel corpo di commissariato;

69 unità nel corpo delle capitanerie di porto (necessarie per far fronte alla inderogabile necessità di potenziare taluni delicati servizi delle capitanerie di porto, quali il soccorso in mare, la vigilanza costiera, ecc.).

All'articolo 4: le conseguenti modificazioni alle note in calce alla suindicata tabella n. 2.

All'articolo 5: la possibilità di utilizzare tutte le vacanze esistenti fino al grado di capitano di fregata per la nomina ad ufficiale subalterno. Ciò allo scopo di evitare che in dipendenza della contrazione degli organici degli ufficiali inferiori e corrispondente aumento di quelli degli ufficiali superiori non sia possibile procedere nei prossimi anni alla nomina a guardiamarina dei rispettivi corpi.

Agli articoli 6 e 7: la permanenza minima di sei anni nel grado di tenente di vascello agli effetti della valutazione per l'avanzamento al grado superiore senza tuttavia che tale permanenza impedisca il normale ritmo delle promozioni dei subalterni; la permanenza minima di cinque anni nei gradi di sottotenente di vascello e capitano di corvetta per la promozione al grado superiore.

All'articolo 8: norme transitorie per una più sollecita copertura degli organici dei capitani di corvetta dei corpi di stato maggiore, del genio navale e di commissariato in dipendenza, da un lato, della necessità di soddisfare urgenti necessità di servizio e, dall'altro, di impostare un armonico sviluppo di carriera.

All'articolo 9: la gradualità del raggiungimento del nuovo organico degli ufficiali inferiori e superiori del ruolo speciale delle armi navali, gradualità che si rende necessaria in quanto tale ruolo fu l'unico a non essere riordinato con legge 18 febbraio 1963, n. 165, per cui il nuovo assetto organico necessita di una fase transitoria, analoga a quella realizzata per i ruoli speciali degli altri corpi dal 1963 ad oggi per effetto della citata legge n. 165.

All'articolo 10: una permanenza minima di cinque anni nei gradi di capitano di fregata agli effetti della valutazione per l'avanzamento al grado superiore; ciò sino a quando non sarà raggiunta la completa copertura del totale complessivo dei posti di organico dei gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante dai quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo.

All'articolo 11: norme transitorie per l'anno di entrata in vigore della legge, intese a completare, ove necessario, il numero delle promozioni a scelta da tenente di vascello a capitano di corvetta, iscrivendo in quadro di avanzamento gli ufficiali che nella graduatoria di merito seguono quelli già iscritti nel quadro stesso.

Agli articoli 12 e 13: l'allineamento di talune norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali della marina a quelle già vigenti per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito (articolo 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1413); le norme attuali prevedono infatti che gli ufficiali di complemento possono partecipare ai concorsi per la nomina a guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali dopo aver prestato tre anni di servizio, compreso quello di leva; per i sottufficiali sono inoltre richiesti dieci anni di servizio, compresi gli otto anni resi in ferma volontaria; le disposizioni degli articoli in esame prevedono invece che gli ufficiali di complemento possano partecipare a detti concorsi dopo i primi tre mesi di servizio di prima nomina, se laureati, o dopo aver ultimato il servizio di leva, se diplomati; per i sottufficiali è prevista la possibilità di partecipare ai suddetti concorsi immediatamente dopo il termine del-

la ferma volontaria ed il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente effettivo.

All'articolo 14: disposizioni intese ad evitare che il personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali delle tre forze armate venga a percepire, a seguito della nomina stessa, uno stipendio inferiore a quello spettantegli per il grado di provenienza; a tal fine è prevista l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile in dipendenza di aumenti di stipendio.

All'articolo 15: l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 luglio 1967, n. 560, in quanto previste dagli articoli 6 e 7 della presente legge.

All'articolo 16: l'indicazione del maggior onere e della relativa copertura.

Onorevoli colleghi, per i motivi sopra illustrati il provvedimento che si propone, oltre a risultare corrispondente alle esigenze dell'esercito e della marina, prevede l'attribuzione agli ufficiali dei ruoli speciali di equi sviluppi di carriera e rappresenta perciò un atto di giustizia, non più procrastinabile, vivamente atteso da alcune migliaia di ufficiali, i quali confidano quindi sulla vostra unanime e sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quadro VII — ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato A alla presente legge.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità; i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i parigrado di maggior od eguale anzianità dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di parigrado di maggior od eguale anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

ART. 3.

Il quadro II — ruolo speciale del Corpo di stato maggiore —, il quadro IV — ruolo speciale del Corpo del genio navale —, il quadro VI — ruolo speciale del Corpo delle armi navali —, il quadro X — ruolo speciale del Corpo di commissariato —, il quadro XII — ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto —, della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati in allegato B alla presente legge.

ART. 4.

Alle note in calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

— la nota (s) è sostituita dalla seguente:

« (s) ciclo di quattro anni: 1 promozione nel primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione nel quarto anno »;

— la nota (t) è sostituita dalla seguente:

« (t) ciclo di quattro anni: 4 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno »;

— vengono aggiunte le seguenti note:

« (w) ciclo di 5 anni: 1 promozione nel primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione nel secondo e nel quarto anno »;

« (x) ciclo di 5 anni: 3 promozioni nel primo, secondo, terzo e quinto anno; 2 promozioni nel quarto anno »;

« (y) ciclo di 2 anni: 3 promozioni nel primo anno, 2 promozioni nel secondo anno ».

ART. 5.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di ufficiale subalterno, tenente di vascello, capitano di corvetta, capitano di fregata, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, sono considerate utili, ai fini della nomina ad ufficiale subalterno dei ruoli speciali dei corpi indicati nel precedente articolo 3, tutte le vacanze esistenti nei suddetti gradi dei rispettivi corpi, dedotte le eventuali eccedenze.

ART. 6.

Fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per il rispettivo corpo, i tenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruoli degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data in entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

ART. 7.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, gli ufficiali dei ruoli speciali appartenenti ai gradi di capitano di corvetta e di sottotenente di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito la seguente permanenza minima:

capitano di corvetta 5 anni
sottotenente di vascello 5 anni.

Qualora per effetto della disposizione di cui al precedente comma nei gradi di capitano di corvetta non si verifichi nell'anno un numero di vacanze corrispondente alle promozioni fisse annuali previste per i tenenti di vascello, tali promozioni sono conferite in eccedenza all'organico dei capitani di corvetta. Dette eccedenze sono computate ai fini della copertura del totale complessivo dei posti di organico di capitano di fregata e capitano di corvetta, del corrispondente corpo e sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, i sottotenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, se giudicati idonei, sono promossi al grado di tenente di vascello al compimento della permanenza minima nel grado prevista dal precedente comma, anche se non esistano vacanze in detto grado. Le conseguenti eccedenze nel grado di tenente di vascello dei ruoli speciali sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

ART. 8.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 6, fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per ciascun corpo, per l'avanzamento da tenente di va-

scello a capitano di corvetta dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale e di commissariato, si osservano le seguenti norme:

ruolo speciale del corpo di stato maggiore: il numero dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione ed il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta sono stabiliti in misura pari ad 1,5 volte il corrispondente numero risultante dalle disposizioni del quadro II della tabella 2 riportata in allegato B alla presente legge;

ruolo speciale del corpo del genio navale: il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta è stabilito in misura pari a 2 volte il numero indicato nel quadro IV della tabella n. 2 riportata in allegato B alla presente legge;

ruolo speciale del corpo di commissariato: il numero delle promozioni annuali da tenente di vascello a capitano di corvetta è pari a 2 volte il numero indicato nel quadro X della tabella n. 2 riportata nell'allegato B alla presente legge.

ART. 9.

I posti di organico stabiliti dal quadro VI della tabella n. 2 riportata in allegato B alla presente legge per gli ufficiali del ruolo speciale del corpo delle armi navali dei sottoindicati gradi saranno raggiunti con la seguente gradualità:

GRADO	ANNO				
	1971	1973	1974	1975	1976
Capitano di vascello	1	1	2	2	2
Capitano di fregata	6	9	9	12	15
Capitano di corvetta	16	18	18	21	21
Tenente di vascello	46	45	44	42	41
Subalterno	32	32	32	28	26
TOTALI	101	105	105	105	105

Il ciclo delle promozioni da tenente di vascello a capitano di corvetta del ruolo speciale del corpo delle armi navali, indicato nella nota (x) di cui al precedente articolo 4, ha inizio nell'anno di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6.

Il ciclo delle promozioni da capitano di fregata a capitano di vascello del ruolo speciale del suddetto corpo, indicato nella nota (w) di cui al precedente articolo 4, avrà inizio dal 1° gennaio 1978. Dal 1° gennaio 1971 al 1° gennaio 1978 le promozioni da effettuare da capitano di fregata a capitano di vascello nello stesso ruolo speciale del corpo delle armi navali sono le seguenti:

n. 1, con la data del 1° gennaio 1971;

n. 1, con la data del 1° gennaio 1974.

ART. 10.

Fino alla copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante dai quadri della tabella 2 riportata nell'allegato B alla presente legge per il rispettivo corpo, i capitani di fregata dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, debbono aver compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima di cinque anni.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge esistano nel ruolo speciale del corpo delle armi navali capitani di fregata che alla data del 31 ottobre 1970 abbiano già maturato la suddetta permanenza minima nel grado, si procede alla determinazione della corrispondente aliquota di valutazione, formando il relativo quadro di avanzamento con decorrenza 1° gennaio 1971. Il capitano di fregata iscritto in quadro viene promosso con la stessa data del 1° gennaio 1971.

ART. 11.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano operanti secondo i criteri in vigore pri-

ma della stessa data. Qualora occorra completare il numero delle promozioni a scelta da tenente di vascello a capitano di corvetta dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli già iscritti nei quadri stessi.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state determinate le aliquote di valutazione per l'anno successivo, dette aliquote restano operanti per i quadri di avanzamento da formarsi secondo le norme della presente legge.

ART. 12.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a " nella media " ».

Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina ».

ART. 13.

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di età, abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiore a " nella media " e siano muniti del

titolo di studio atto a dare accesso al Corpo militare nel cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni ».

ART. 14.

Al personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica con stipendio inferiore a quello già spettantegli per il grado di provenienza è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

ART. 15.

La legge 4 luglio 1967, n. 560, recante norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della marina militare, è abrogata.

La presente legge ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 16.

Al maggior onere di lire 25.000.000 per l'anno 1973 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante pari riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A.

TABELLA 1

GRADI	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
VII. - RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO					
Colonnello	—	—	100	—	—
Tenente colonnello . .	scelta	—	(n) 822	(n') 20	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (n)
Maggiore	anzianità	—	(n) 560	—	—
Capitano	anzianità	—	1.113	—	—
Tenente	anzianità	—	} 1.120	—	—
Sottotenente	anzianità	—			

(n) Per la determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento fino al 1974 restano valide le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 25 marzo 1971, n. 185, ed il numero dei non valutati da ammettere ogni anno a valutazione viene determinato in ragione di 1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

Dal 1975 al 1984 compresi per essere valutati per l'avanzamento i tenenti colonnelli devono avere l'anzianità complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello ed il numero dei non valutati da ammettere ogni anno a valutazione viene determinato in ragione di 1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

A partire dal 1° gennaio 1985, i tenenti colonnelli per essere valutati per l'avanzamento devono avere anzianità complessiva di 13 anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello ed il numero dei valutati da ammettere ogni anno a valutazione viene determinato in ragione di 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

Fino alla totale copertura dell'organico dei tenenti colonnelli sono consentite eccedenze di pari entità nell'organico dei maggiori.

(n') Nel primo quadriennio di applicazione il numero delle promozioni è pari a 25 unità per ciascun anno.

ALLEGATO B.

TABELLA 2

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO II. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.					
Capitano di vascello . . .	—	—	8	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	52	2	1/13 della somma dei capitani di fregata non valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	76	—	—
Tenente di vascello . . .	scelta	3 anni di imbarco	144	10	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	3 anni di imbarco, anche se compiuti in tutti o in parte nel grado di guardiamarina	96	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—
QUADRO IV. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.					
Capitano di vascello . . .	—	—	3	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	19	3 ogni 4 anni (g) (s)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	29	—	—
Tenente di vascello . . .	scelta	2 anni di imbarco	54	3 o 4 (t)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di imbarco, anche se compiuti in tutti o in parte nel grado di guardiamarina	36	—	—
Guardiamarina	anzianità	—		—	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ALLEGATO B

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO VI. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.					
Capitano di vascello . . .	—	—	2	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	15	3 ogni 5 anni (g) (v)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	21	—	—
Tenente di vascello . . .	scelta	1 anno di imbarco	41	2 o 3 (x)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	26	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—		—	—
QUADRO X. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO.					
Capitano di vascello . . .	—	—	2	—	—
Capitano di fregata . . .	scelta	—	13	1 ogni 2 anni (g)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta . . .	anzianità	—	19	—	—
Tenente di vascello . . .	scelta	1 anno di imbarco	36	2 o 3 (y)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno di imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	24	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—		—	—

Segue: ALLEGATO B.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
QUADRO XII. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.					
Capitano di vascello .	—	—	4	—	—
Capitano di fregata . .	scelta	—	26	1	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta .	anzianità	—	38	—	—
Tenente di vascello . .	scelta	3 anni di servizio in una capitaneria di porto	72	5	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	48	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—	—	—	—